



**Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri**

GUIDA PRATICA PER IL NEO MEDICO PROFESSIONISTA

Aggiornato con Legge 223 Bersani-Visco

*La Guida è stata realizzata dal Dott. Franco Garritano
Consulente Fiscale Ordine Provinciale di Roma dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri*

Ottobre 2006

L'apertura della partita IVA

Gli iscritti all'Ordine dei Medici che intendono esercitare in maniera abituale un'attività di lavoro autonomo, devono innanzitutto richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA all'Agenzia delle Entrate.

Per denunciare l'inizio attività si deve compilare l'apposito modello AA9/7, tale modello deve essere compilato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività in uno dei seguenti modi:

- **Presentazione diretta** in duplice copia ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate
- **Invio telematico** direttamente dal professionista o tramite gli intermediari abilitati, in tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui è trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
- **Invio per posta** mediante raccomandata, allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante. (poco consigliato)

Il numero di partita IVA deve essere sempre indicato:

nelle fatture emesse

nei registri contabili

nel modello unico e nella dichiarazione dei redditi

in ogni comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Il modello AA9/7 deve contenere i dati anagrafici del contribuente e le informazioni inerenti l'attività esercitata. In particolare devono essere indicati:

nome e cognome del professionista e codice fiscale

domicilio e residenza

codice e descrizione attività

luogo dove viene esercitata l'attività ed ogni altra sede secondaria

Importante:

Se varia uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività il professionista deve presentare entro 30 giorni dalla data di variazione, la dichiarazione di variazione sempre con il modello AA9/7 all'Agenzia delle Entrate.

Come si compila il modello AA9/7

Innanzitutto in tutte le pagine che lo compongono nella parte superiore deve essere indicato il codice fiscale del contribuente, ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo.

Quadro A – Tipo di dichiarazione

In caso di dichiarazione d'inizio attività deve essere barrata la casella numero 1 e sempre sullo stesso rigo si deve indicare la data di inizio attività.

Qualora si deve invece procedere alla variazione dei dati occorre barrare la casella numero 2 dove deve essere inserita anche il numero di partita IVA in possesso più la data di variazione.

Possono essere oggetto di variazione, ad esempio, i dati relativi:

domicilio (residenza)

tipo di attività esercita

luogo o luoghi dove si svolge l'attività

luogo o luoghi dove sono conservati i libri ed i registri contabili.

In caso di cessazione di attività deve essere barrata la casella numero 3, mentre la casella 4 potrà essere barrata solo nel caso in cui si richiede il duplicato del numero di partita IVA in caso di smarrimento del certificato di attribuzione.

Quadro B – soggetto d'imposta

In questo quadro deve essere indicato senza abbreviazioni o titoli, il cognome ed il nome del contribuente, la descrizione dell'attività effettivamente esercitata ed il relativo codice attività secondo la nuova classificazione Atecofin 2004. Nello stesso quadro dovrà essere indicata l'ubicazione dello studio, il comune l'indirizzo e codice fiscale. In mancanza potrà essere utilizzato l'indirizzo di residenza.

Per gli studi medici generici convenzionati o meno col servizio sanitario nazionale il codice Atecofin è 85.12.1

85.12.A Prestazione sanitarie svolte da chirurghi

85.12.B Altri studi medici e poliambulatori specialisti

85.12.3 Studi di radiologia e radioterapia

85.12.5 Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc.

85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici

85.14.2 Attività professionali paramediche indipendenti

85.14.3 Attività professionale svolta da psicologi

Il volume d'affari deve essere indicato in caso di inizio attività oppure se viene intrapresa una nuova attività che si presume prevalente soltanto se il contribuente ritiene di realizzare, nell'anno o nella frazione di anno.

Regime forfetario per i contribuenti minimi: questa casella deve essere barrata se il professionista presume di realizzare un volume d'affari non superiore a 10329.14 euro (cosiddetto regime forfetario).

Attenzione la legge finanziaria 2006 ha abrogato il regime fiscale forfetario a decorrere dal 1 gennaio del 2007, tale regime resta valido per tutto il 2006.

Requisiti per poter adottare il regime forfetario:

- Volume d'affari non superiore a 10329.14 euro
- Costo complessivo dei beni strumentali (anche in leasing) al netto degli ammortamenti, non superiore a 10329.14 euro
- Non aver compiuto alcuna cessione all'esportazione
- Non aver corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori fissi (esclusi gli occasionali) per importi complessivi superiori al 70% del volume d'affari.

Regime super – semplificato per i contribuenti minori: questa casella deve essere barrata dagli artisti e professionisti che ritengono di non superare un volume d'affari non superiore a 15493.71.

I contribuenti minimi e minori non devono indicare il volume d'affari presunto nell'apposita casella del quadro B.

Quadro C – Titolare

Il professionista dovrà specificare i dati anagrafici, il proprio codice fiscale e la residenza anagrafica, o se diverso il domicilio fiscale.

Quadro D – Rappresentante

Riguarda in particolare le imprese. Per gli artisti e i professionisti, deve essere compilato soltanto se il rappresentante è un soggetto diverso dal contribuente.

Quadro E – Operazioni Straordinarie

Il soggetto che inizia, in qualità di erede o donatario, un'attività soggetta ad IVA come prosecuzione dell'attività del contribuente deceduto, deve barrare la casella:

1C – successione ereditaria

1A – cessione e donazione d'azienda

Indicando negli appositi spazi il numero di partita IVA del de-cuius in caso di successione ereditaria o del donante in caso di donazione, in tali ipotesi nel quadro A dovrà essere barrata la casella 1 di inizio attività, qualora il soggetto che assorbe l'attività del contribuente deceduto o donante che già svolge tale attività dovrà indicare nel quadro B la casella 2 variazione dati.

Quadro F – Soggetti depositari e luoghi di conservazione delle scritture contabili

Tale quadro deve essere compilato solo se le scritture contabili sono conservate presso soggetti diversi dal titolare.

Quadro G – Informazioni inerenti le attività esercitate

Questo quadro è composto da due sezioni. Nella prima sezione devono essere elencate tutte le altre attività esercitate abitualmente dal professionista e rilevanti ai fini IVA, per le quali è possibile attribuire un diverso codice attività, con esclusione dell'attività prevalente.

Occorre barrare la casella: A (acquisizione) in sede di inizio attività oppure se si inizia una nuova attività;

Occorre barrare la casella: C (cessazione) in caso di cessazione di un attività precedentemente esercitata.

La sezione 2 deve essere compilata se l'attività viene esercitata anche in luoghi diversi da quello indicato nel quadro B. Occorre, pertanto barrare la casella:

A: in caso di inizio attività o apertura di sede secondaria

C: per la chiusura di una sede preesistente

Quadro allegati

In questo quadro dovranno essere indicati l'indirizzo, il codice di avviamento postale, il comune e la provincia e barrata la casella scritture contabili se nel luogo indicato sono tenute parzialmente o totalmente le scritture contabili.

Quadri compilati e firma

Occorre barrare in questo quadro i quadri compilati ed indicare il numero totale di pagine di cui si compone il modello.

Il modello deve essere infine firmato dal contribuente, che deve indicare anche il proprio codice fiscale, già indicato in precedenza.

LE SANZIONI

Violazioni	Sanzioni	
	Min.	Max.
Omessa presentazione della dichiarazione	Da 516,00€	a 2065,00€

d'inizio attività, variazione dati o cessazione	
Tardiva presentazione delle dichiarazioni suddette	Da 516,00€ a 2065,00€
Presentazione delle dichiarazioni suddette con indicazioni incomplete o inesatte, tali da non identificare il contribuente	Da 516,00€ a 2065,00€
Presentazione delle dichiarazioni suddette senza o con incomplete indicazioni relative all'oggetto dell'attività, al luogo od ai luoghi in cui essa viene svolta, al luogo od ai luoghi in cui si trovano le scritture contabili	Da 516,00€ a 2065,00€

Gli adempimenti contabili per i professionisti sono in funzione del tipo di regime adottato e variano in funzione al volume d'affari presunto indicato nella dichiarazione di inizio attività.

Imposte dirette

Contribuenti	Regime contabile
Minimi -volumi d'affari sino a €10329.14 -utilizzo di beni strumentali sino a €10329.14 -nessuna esportazione -compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori sino al 70% del vol. d'affari	Forfettario
Minori -volumi d'affari inferiore a €15493.71 -acquisti sino a 10329.14€ -utilizzo di beni strumentali fino a €25822.84 -compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori sino al 70% del volume d'affari	Super- semplificato
Semplificati Professionisti minimi e minori che non si avvalgono dei relativi regimi Tutti gli altri professionisti che non hanno optato per la contabilità ordinaria	Semplificato
Maggiori Professionisti che hanno optato per la contabilità ordinaria	Ordinario
Nuove iniziative produttive -mancato esercizio negli ultimi tre anni di attività professionale La nuova attività non deve essere la prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta Ricavi non superiori a 30987.41 Rispetto degli obblighi previdenziali assicurativi e amministrativi	Forfettino
Attività marginali	
L'attività deve rientrare fra quelle soggette agli studi di settore	Forfettone

Compensi dell'anno precedente non superiori ai limiti stabiliti dall'Agenzia delle Entrate e comunque mai superiori a 25822.85€	
---	--

Il regime contabile ai fini delle imposte dirette

Ai fini delle imposte dirette ai contribuenti minimi è previsto il regime forfetario, mentre per tutti gli altri contribuenti è previsto il regime analitico.

Il regime analitico

Secondo questo regime il reddito tassabile è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi lordi percepiti in denaro o in natura e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta.

Per compensi professionali si intendono quelli che derivano dall'esercizio della professione, si considera compenso anche la maggiorazione del 4% (rivalsa per contributo inps), addebitata la cliente in via definitiva. Non si intendono compensi le somme ricevute a titolo di rimborso, spese anticipate ecc.

Ai fini delle imposte dirette, i compensi devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Le spese sostenute nell'esercizio dell'arte o della professione per essere deducibili devono:
essere sostenute nel periodo d'imposta
essere inerenti all'esercizio dell'arte o della professione
essere debitamente documentate.

Le spese più ricorrenti:

Interessi passivi: sono deducibili gli interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica e professionale o per la dilazione nel pagamento dei beni strumentali acquistati.

Spese per lavoro dipendente: sono deducibili le retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, nonché le quote di accantonamento per indennità di fine rapporto maturate nell'anno.

Compensi a terzi: sono quelli pagati ad altri professionisti per attività direttamente afferenti o collaterali, vi rientrano i compensi pagati da un medico al collega che lo sostituisce presso lo studio medico nei periodi di ferie, ecc.

Premi di assicurazione: sono deducibili i premi di assicurazione per rischi inerenti l'attività professionale.

Alberghi e ristoranti: sono deducibili nel limite del 2% del totale dei compensi incassati

Spese di rappresentanza: sono deducibili nel limite dell'1%

Spese per convegni: sono deducibili nel limite del 50%

Beni strumentali e quote di ammortamento beni mobili: sono integralmente deducibili i costi sostenuti per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516.46 euro., per quelle

di costo unitario superiore è prevista la possibilità di dedurre quote annuali di ammortamento, determinate applicando gli appositi coefficienti ministeriali

Es: per la categoria dei medici, ad esempio possono essere utilizzate le seguenti percentuali:

10% per mobilio e l'arredamento

40% per la biancheria

25% per le attrezzature generiche e le autovetture

12.5% per le attrezzature specifiche

Leasing e locazione: la deduzione è ammessa dei canoni di locazione finanziaria maturati nell'anno relativi ai beni dell'attività artistica o professionale è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento.

Ad esempio per un'autovettura a cui corrisponde un coefficiente di ammortamento del 25% la durata del contratto di leasing dovrà essere 48 mesi .

Consumi: nella determinazione del reddito professionale il contribuente può portare in deduzione le seguenti ulteriori spese, quali quelle telefoniche, consumi di energia elettrica, qualora vengono utilizzati in modo promiscuo sono considerati al 50%.

Il regime forfetario per i contribuenti minimi

Questo regime è caratterizzato essenzialmente dalla determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito professionale, oltre che da un regime contabile semplificato.

Con effetto dal 1° gennaio 2007 il regime forfetario verrà soppresso.

Il regime fiscale per le nuove iniziative produttive

Gli artisti e professionisti che iniziano una nuova attività produttiva possono optare per un particolare regime fiscale cosiddetto forfettino, ai sensi dell'art. 13 L.388/2000

In particolare, per il periodo di inizio attività e per due successivi, il reddito professionale viene tassato con una imposta sostitutiva dell'irpef pari al 10% del reddito conseguito.

Condizioni per usufruire del forfettino:

1. il professionista non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
2. la nuova attività non costituisca la prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta dal contribuente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo
3. i compensi non devono essere superiori a 30.874,1 euro
4. siano regolarmente adempiti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Imposta sostitutiva e semplificazioni contabili

Il contribuente che intende avvalersi di questo regime fiscale, sarà tenuto al pagamento, per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i due successivi, delle seguenti imposte e contributi:

1. Imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d'impresa.
2. IVA, liquidata e versata annualmente in unica soluzione (medico legale)
3. Irap
4. Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

I contribuenti che si avvalgono del forfettivo:

1. sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'IVA e dall'obbligo di liquidazione e versamento periodico dell'IVA.
2. non sono soggetti alla trattenuta della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate territorialmente competente.

Adempimenti ai sensi della Legge c.d. Bersani-Visco

A partire dal **4 Luglio 2006** sono stati introdotti adempimenti burocratici per i liberi professionisti.

I più rilevanti sono:

- apertura del conto corrente dedicato all'attività professionale
- tracciatura dell'incasso delle ricevute sanitarie
- Pagamento imposte mediante sistemi informatici
- Studi di settore

Apertura conto Corrente

Sarà utilizzato dagli enti accertatori ai fini del controllo dell'entrate professionali e delle spese inerenti l'attività

Tracciatura degli incassi:

Sono stati previsti i seguenti limiti di incasso in contante: fino al 30 Giugno 2007 €1.000,00 dal 1 Luglio 2007 al 30 Giugno 2008 500,00 € dal 1 Luglio 2008 in poi €100,00. Per importi superiori ai predetti limiti l'incasso dovrà avvenire per assegno non trasferibile; bonifico bancario; pagamento bancomat, carta di credito.

Pagamento imposte

Il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi dovrà essere effettuata obbligatoriamente dal 1 Gennaio 2007, con modalità informatica, vale a dire mediante il cd. Home Banking, oppure autorizzando un intermediario professionista (commercialista) ad effettuare il cd. F24 on line mediante il sistema Entratel

Studi di settore

E' lo strumento di verifica e controllo da parte dello Stato della correttezza dei dati reddituali dichiarati.

Tale strumento può comportare un accertamento d'ufficio nel caso in cui ci si discosti troppo da ciò che lo Stato presume si guadagni.

Con la finanziaria in fase di approvazione alla data odierna) vi saranno degli accorgimenti per il primo/i anni di attività.